



CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Int. n. DC-43-2024

ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

IL SINDACO

Considerato:

che è stato rinnovato il Consiglio comunale con le elezioni del 08 e 09 Giugno 2024 e successivo turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024;

Richiamato:

- l'art. 41, 2° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale dispone che il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale ai sensi dell'art. 12, 2° comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 così come sostituito dall'art. 3 quinquies, 2° comma, della L. 27 gennaio 2006, n. 22, che testualmente recita: "La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 50 Consiglieri, da 8 componenti effettivi e 8 supplenti negli altri Comuni";

Precisato che la normativa per l'elezione è riportata all'art. 13 del richiamato D.P.R. 223/1967 ove è prescritto che:

- per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione Elettorale Comunale, ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

- nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

- l'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.

- con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 14, 4° comma, del sopra richiamato D.P.R. 223/1967, "*i membri supplenti*

prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio Comunale”;

- ai sensi dell’art. 15, del sopra richiamato D.P.R. 223/1967:

1° comma: “i membri della Commissione che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all’interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere l’azione di decadenza.”;

2° comma: “Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio Comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d’urgenza in caso di necessità e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell’ultima vacanza.”;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell’art. 41, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e art. 12, 1° comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;

INVITA IL CONSIGLIO COMUNALE

A provvedere all’elezione della Commissione Elettorale Comunale.